Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Provvedimento

n. 108 Data 30-01-2020

Dettaglio impegno contabile

Esercizio	Capitolo	Importo	Numero
	ı		

OGGETTO

AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DELL'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO" NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA DELL'ANAC

IL DIRETTORE

Dr. Maurizio Burlando

Il Direttore

visto il D.P.R. 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

visto il Decreto n. 150 del 08.05.2018 ns. prot. n. 3992 del 09.05.2018 con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano il Dr. Maurizio Burlando;

visto il disciplinare di incarico iscritto al Repertorio dei Contratti dell'Ente al n. 42/2018, stipulato in data 01.08.2018 con il Dr. Maurizio Burlando;

visto che il d.lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione". Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013;

considerato che la norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

dato atto inoltre che l'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

visto che l'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nella deliberazione 1309/2016;

visto che nelle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990 come seque:

accesso generalizzato

"accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "Foia". Al contrario, l'accesso generalizzato "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)".

accesso documentale

"La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. E' quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre

l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". "Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni". L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa:

"la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni". Quindi, prevede "ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato".

visto che l'Autorità, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione";

visto che la disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

visto che a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di "disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato". In sostanza, si tratterebbe di individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato e disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso con un atto apposito;

visto che, l'Autorità, "al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso" invita le amministrazioni "ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative". Quindi suggerisce "la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti" (ANAC deliberazione 1309/2016);

considerato che l'Ente Parco, per la semplicità della propria organizzazione, preferisce non concentrare la competenza in un unico ufficio e mantenere la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso con un atto apposito, al singolo ufficio competente sulla materia oggetto di richiesta;

visto che oltre a suggerire l'approvazione di un nuovo regolamento, l'Autorità propone il "registro delle richieste di accesso presentate" da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l'ANAC svolge il monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato. A tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni "è auspicabile pubblichino sui propri siti".

considerato che il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico" e dovrebbe essere approvato con un atto dell'Ente;

visto il Provvedimento del Direttore n 951 del 2016 avente ad oggetto disposizioni sull'esercizio dell'accesso ai dati e ai documenti dell'Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano che ha necessità di essere aggiornato;

considerato che per consentire a chiunque e rapidamente l'esercizio dell'accesso civico quale obiettivo strategico di questa amministrazione è stato data ampia informazione sul sito dell'ente e che a norma del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" sono stati pubblicati:

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;
- il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

visto anche il Provvedimento d'Urgenza del Presidente n 1 del 22.01.2020 oggetto: "Protocollo d'intesa tra Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e Parco Nazionale delle Cinque Terre per l'individuazione del Responsabile Prevenzione Corruzione e della Trasparenza e del soggetto titolare del potere sostitutivo – nomina responsabile prevenzione corruzione e della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nell'adozione dei provvedimenti (art. 2 legge n. 241/1990 comma 9-bis) (provvedime/2020/1/22-01-2020)" con cui si sostituisce nella figura del RPCT l'Ing Scarpellini con il DR Vignali;

considerato che, alla luce di quanto sopra e nelle more della approvazione di un regolamento aggiornato complessivo da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente, è necessario aggiornare quanto disposto con Provvedimento del Direttore n 951 del 2016, inserendo anche una modulistica aggiornata e ufficializzando il registro degli accessi civico, civico generalizzato e degli accessi agli atti previsti della L. 241/90 per garantire all'utenza la dovuta trasparenza;

Provvede

per quanto espresso nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. ad adottare l'aggiornamento del testo del Provvedimento del Direttore 951_2016 con il testo allegato relativamente alle "Disposizioni sull'esercizio dell'accesso ai dati e ai documenti dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano" nel rispetto delle linee guida dell'ANAC;
- 2. a comunicare a tutti i responsabili degli uffici dell'Ente e all'Ufficio protocollo le disposizioni di cui al punto precedente affinché adottino le relative disposizioni;
- 3. ad approvare i moduli facsimile allegati al presente atto per le istanze relative all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato e all' accesso agli atti;
- 4. ad approvare il facsimile dei registri delle richieste di accesso civico, civico generalizzato e accesso agli atti;
- 5. a dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente PNAT (www.islepark.gov.it) nella idonea sezione di "Amministrazione trasparente".

Disposizioni sull'esercizio dell'accesso ai dati e ai documenti dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Si elencano di seguito le tre tipologie di accesso.

Accesso agli atti

Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Ente Parco, di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990, si rinvia, nelle more dell'aggiornamento, al regolamento specifico approvato con Provvedimento commissariale n. 11 del 2002, pubblicato sul sito del Parco www.islepark.gov.it nella sezione Ente Parco/normativa/regolamenti. Per l'esercizio dell'accesso agli atti si ricorda che:

- a) per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi:
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Accesso civico semplice

Si intende la richiesta di dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi D. lgs.n. 33/2013.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Direttore dell'Ente Parco con questa e-mail: accessocivico @ islepark.it. La richiesta viene ricevuta dall'Ufficio protocollo che la recepisce attribuendo un numero e la inoltra al Direttore e all'ufficio competente per materia e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Parco.

A seguito di ricevimento della richiesta, l'Ente provvede entro trenta giorni pubblicando nel sito web www.islepark.gov.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui l'Ente Parco ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, al soggetto titolare del potere sostitutivo, Dr. Giuseppe Vignali Direttore del Parco dell'Appennino Tosco Emiliano, alla mail "giuseppe.vignali.it" il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.islepark.gov.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il

relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi D. lgs.n. 33/2013, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 11. del medesimo decreto.

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione per i quali ci si avvale dell'accesso civico semplice, pur nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica (secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice Amministrazione Digitale e successive modificazioni) alla mail accessocivico @ islepark.it. La richiesta viene ricevuta dall'Ufficio protocollo che la protocolla e la inoltra al Direttore e all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto della istanza e al Responsabile della prevenzione dellacorruzione e della trasparenza del Parco.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'ufficio cui è assegnata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica con pec per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'ufficio provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termini del procedimento sono sospesi fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento del Direttore espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'ufficio provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito del Parco i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti di seguito. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicati sopra, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, (Dr. Giuseppe Vignali Direttore del Parco dell'Appennino Tosco Emiliano, "giuseppe.vignali@ parcoappennino.it") che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a del D. lgs. n. 33/2013, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L'Ente allega al presente atto i moduli facsimile per le istanze relative all'accesso civico, accesso civico generalizzato e degli accessi agli atti ai sensi della L. 241/90;

L'Ente istituisce il registro delle richieste di accesso civico, civico generalizzato e degli accessi agli atti ai sensi della L. 241/90 di cui sarà data pubblicazione semestrale sul sito del Parco www.islepark.gov.it sezione Amministrazione trasparente, altri contenuti Accesso civico;

Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art 5 bis del D. lgs. n. 33/2013 "è rifiutato se il diniego è necessario per

evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. E' altresì rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso civico generalizzato, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui sopra riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. I limiti sopra elencati si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui sopra sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento."

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.108 DEL 30-01-2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DELL'ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO" NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA DELL'ANAC

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscri	oscritto	sotto	confermato e	viene	provvedimento	presente	Π
--	----------	-------	--------------	-------	---------------	----------	---

Il Direttore

Dr. Maurizio Burlando

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.